

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AGENTE DI CALCIATORI

Premessa

Art.1

1. Il presente regolamento disciplina l'attività degli agenti di calciatori (d'ora innanzi denominati "agenti") che operano sia in ambito nazionale che in ambito internazionale.

2. L'agente con il rilascio della licenza assume la qualifica di: "*Agente di calciatori autorizzato dalla F.I.G.C.*".

Art.2

1. Presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio sono istituiti:

- a) l'Albo degli Agenti di calciatori (nel prosieguo "Albo");
- b) la Commissione degli Agenti di calciatori (nel prosieguo "Commissione").

Regole generali

Art.3

1. I calciatori e le società possono avvalersi dell'opera professionale di un agente purché lo stesso sia in possesso di regolare licenza rilasciatagli dalla F.I.G.C. o da altra Federazione nazionale.

2. E' agente di calciatori la persona fisica che avendo ricevuto a titolo oneroso l'incarico in conformità al presente regolamento, cura e promuove i rapporti tra un calciatore ed una società in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva, ovvero tra due società per la conclusione del trasferimento o la cessione di contratto di un calciatore.

3. L'agente cura gli interessi del calciatore che gli conferisce incarico secondo le modalità indicate nel presente regolamento, prestando opera di consulenza a favore dello stesso nelle trattative dirette alla stipula del contratto, assistendolo nell'attività diretta alla definizione, alla durata, al compenso e ad ogni altra pattuizione del contratto di prestazione sportiva.

4. L'agente svolge attività di assistenza a favore di società di calcio che gli hanno conferito incarico, secondo le modalità indicate nel presente regolamento, per favorire il tesseramento o la cessione di contratti di calciatori. L'incarico deve avere ad oggetto la conclusione di uno o più affari determinati, e può essere accettato da un agente solo se non determina conflitto d'interesse con la sua attività di agente di calciatori.

5. Nessun agente può abusare dell'eventuale posizione dominante acquisita sul mercato in cui opera. La Commissione, anche su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, qualora ritenga sussistere l'abuso di posizione dominante avvia un'istruttoria ed adotta gli eventuali provvedimenti. Per la propria attività istruttoria la Commissione può avvalersi della collaborazione dell'Ufficio Indagini, al quale denuncia le violazioni regolamentari di tesserati.

6. L'agente assiste il calciatore in costanza di rapporto per tutto il periodo della sua durata, curando, altresì, le trattative per eventuali rinnovi di contratto.

7.L'agente può contattare un calciatore qualora lo stesso non abbia un rapporto contrattuale in essere con una società sportiva, o nei sei mesi antecedenti la scadenza del suo contratto, salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 3. E' fatto divieto all'agente di avvicinare un calciatore che sia sotto contratto con una società nell'intento di indurlo a risolvere prematuramente il contratto in essere o a non adempiere ai doveri contrattuali.

Art.4

1.L'agente che ha ricevuto incarico è l'unico autorizzato a promuovere e tutelare gli interessi dei propri assistiti (calciatori e società). Egli può avvalersi di dipendenti e collaboratori con compiti esclusivamente amministrativi.

2.L'agente può organizzare la propria attività imprenditorialmente. E' facoltà dell'agente attribuire ad una società i diritti economici e patrimoniali derivanti dall'incarico, a condizione:

- a)che ciò sia espressamente autorizzato dal calciatore all'atto del conferimento o successivamente;
- b)che la società abbia come oggetto sociale esclusivo l'attività disciplinata dal presente regolamento oppure svolga tale attività con un ramo d'azienda avente organizzazione e contabilità separata;
- c)che all'agente sia attribuita la rappresentanza legale della società.

3.L'elenco dei dipendenti e collaboratori, la copia autentica dell'atto costitutivo della società, dello statuto, del libro soci, l'elenco nominativo degli Organi sociali, nonché delle eventuali variazioni periodicamente intervenute, devono essere depositati presso la Commissione entro venti giorni dalla costituzione della società o dalle modifiche intervenute.

Art.5

1.Ai calciatori e alle società sportive non è consentito avvalersi dell'opera di un agente non iscritto nell'Albo, salvo che si tratti di un avvocato iscritto nel relativo albo, e per attività conforme alla normativa professionale vigente.

2.Il calciatore può, in deroga a quanto disposto dal comma precedente, farsi assistere dal genitore, dal fratello o dal coniuge; di tale circostanza deve essere fatta espressa menzione nel contratto di prestazione sportiva.

Requisiti e modalità di iscrizione

Art.6

1.Il candidato che voglia sostenere la prova d'idoneità per l'iscrizione nell'Albo, deve inviare alla Commissione apposita domanda, redatta in conformità alle modalità e termini del bando pubblicato con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C..

Nella domanda il candidato deve indicare:

- a)di essere cittadino italiano, ovvero straniero residente ininterrottamente in Italia da almeno due anni, in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana;
- b)di avere conseguito il diploma di scuola media superiore o titolo di studio equipollente secondo la normativa italiana;
- c)di avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito;

- d) di non aver riportato condanne per delitti non colposi;
- e) di non aver riportato condanne in ambito sportivo nell'ultimo quinquennio, per un periodo superiore ad anni uno;
- f) di non aver riportato sanzioni per illecito sportivo, né aver in corso procedimenti per lo stesso titolo; né essere stato assoggettato a sanzione sportiva di preclusione da ogni rango o categoria della Federazione Italiana Giuoco Calcio o di altra Federazione associata alla F.I.F.A.;
- g) l'eventuale sussistenza delle posizioni di incompatibilità previste dal presente regolamento per il rilascio della licenza di agente.

Per quanto previsto dalle lettere c), d), e) f), sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione.

La domanda deve essere corredata dalla ricevuta attestante l'avvenuto versamento della tassa d'esame, nella misura stabilita dalla Commissione.

2. Saranno esclusi dalla prova, ovvero dal rilascio della licenza, i candidati che non siano in possesso dei requisiti previsti dal comma precedente e dal bando. Non costituisce causa di esclusione dalla prova la sussistenza di una posizione di incompatibilità prevista dal presente regolamento per il rilascio della licenza di agente.

3. Avverso il provvedimento della Commissione di esclusione dalla prova d'idoneità, è ammesso reclamo alla F.I.F.A.-Commissione dello Status del calciatore. Nel caso in cui la Commissione F.I.F.A. rigetti il reclamo l'interessato non può ripresentare domanda alla F.I.G.C. se non trascorsi due anni, dal provvedimento di esclusione.

Art.7

1. L'iscrizione e la permanenza nell'Albo sono incompatibili con qualsiasi incarico rilevante per l'ordinamento sportivo nell'ambito della F.I.F.A., o di una Confederazione, ovvero di una Associazione nazionale, o di una organizzazione alle stesse collegate, nonché di una società calcistica.

2. L'incompatibilità perdura per un anno dalla data della cessazione dei rapporti di cui al comma precedente. Nel caso di calciatori, l'incompatibilità cessa al termine della stagione sportiva nella quale gli stessi hanno concluso l'attività agonistica.

Art.8

1. Superata la prova d'idoneità, permanendo tutti i requisiti previsti per l'iscrizione, il candidato, al fine di ottenere l'iscrizione nell'Albo, deve:

- a) produrre una polizza assicurativa di responsabilità professionale rilasciata da compagnia di primaria importanza nazionale;
- b) versare la tassa d'iscrizione, nella misura stabilita dalla Commissione;
- c) sottoscrivere il codice di condotta professionale di cui all'Allegato "A".

2. Il testo della polizza deve essere conforme a quello deliberato dalla F.I.G.C., con la previsione di un massimale rapportato al volume d'affari dell'agente e comunque non inferiore a Euro 500,000.00 (cinquecentomila).

La polizza deve coprire sia il risarcimento di danni che le sanzioni disciplinari conseguenti a fatti e comportamenti verificatisi durante il periodo di validità della polizza, a condizione che la richiesta

di risarcimento o il procedimento disciplinare siano stati iniziati entro un anno dalla data di scadenza della polizza. L'agente ha l'obbligo di rinnovare, pena l'automatica sospensione dall'Albo, la polizza assicurativa alla scadenza, inviando alla Commissione la relativa documentazione.

3.Per la permanenza nell'albo l'agente deve versare la quota annuale, nella misura stabilita dalla Commissione, pena la sospensione dall'Albo.

4.Il candidato, che, avendo conseguito l'idoneità, non provveda a richiedere l'iscrizione, corredata di tutta la documentazione relativa, nel termine perentorio di sei mesi dalla data del superamento della prova d'esame, decade dal diritto.

5.In deroga a quanto disposto dal comma 4, il candidato che superata la prova d'idoneità, si trovi in una delle posizioni di incompatibilità previste dal presente regolamento, deve richiedere l'iscrizione corredata di tutta la documentazione relativa, nel termine perentorio di sei mesi dal momento in cui è cessata la posizione di incompatibilità ai sensi dell'art. 7, comma 2.

Art.9

1.Le associazioni di calciatori ufficialmente riconosciute dalla F.I.G.C. che desiderano offrire un servizio di collocamento occupazionale ai calciatori, in conformità al presente regolamento, possono stipulare una loro polizza assicurativa di responsabilità professionale con massimale pari a quello di cinque licenze, ed avvalersi dell'attività di agenti, non oltre il numero di cinque, che siano membri effettivi dell'associazione da almeno cinque anni e che abbiano conseguito la qualifica di "*Agente di calciatori autorizzato dalla F.I.G.C.*" e siano iscritti all'Albo.

Modalità dell'incarico

Art.10

1.Un agente può curare gli interessi di un calciatore o di una Società, secondo quanto stabilito nel presente regolamento, solo dopo aver ricevuto incarico scritto. L'incarico deve, a pena di inefficacia, essere redatto esclusivamente sui moduli predisposti annualmente dalla Commissione con apposita deliberazione, tenendo conto del modello F.I.F.A. e deve essere depositato, o inviato mediante lettera raccomandata a.r. presso la segreteria della Commissione, entro venti giorni dalla sua sottoscrizione.

L'incarico ha giuridica efficacia nell'ordinamento federale dalla data di ricezione dell'atto risultante dal visto per deposito, ovvero dalla data di spedizione accertata dall'ufficio postale.

2.L'incarico non può avere durata superiore a due anni. Lo stesso può essere rinnovato, purché intervenga consenso scritto di entrambe le parti. Il documento attestante la volontà di rinnovo deve essere depositato, o inviato mediante lettera raccomandata a.r. presso la segreteria della Commissione prima della scadenza dell'incarico e, comunque, entro venti giorni dalla sua sottoscrizione.

3.L'agente può essere retribuito soltanto dal calciatore o dalla società che usufruisce dei suoi servizi. L'agente deve rilasciare idonea documentazione fiscale secondo le vigenti norme.

4.L'importo del compenso dovuto all'agente, è calcolato in base al reddito lordo annuo del calciatore (esclusi benefit e i premi collettivi o individuali) risultante dal contratto depositato.

5.L'agente ed il calciatore devono convenire in anticipo, se l'agente è remunerato dal calciatore col pagamento di una somma forfettaria all'inizio del contratto di prestazione sportiva che l'agente ha negoziato per il calciatore, o mediante il pagamento di una quota annuale da effettuarsi entro e non oltre quattro mesi dalla stipula o dalla data di decorrenza del contratto stesso, per il primo anno contrattuale ed entro il corrispondente termine per gli eventuali anni successivi.

6.Se l'agente ed il calciatore non concordano il pagamento di una somma forfettaria ed il contratto di prestazione sportiva del calciatore negoziato per suo conto dall'agente ha una durata più lunga di quella dell'incarico, l'agente ha diritto alla remunerazione maturata e maturanda anche dopo la scadenza dell'incarico stesso. La pretesa è valida fino alla scadenza del contratto di prestazione sportiva del calciatore.

7.In caso di retrocessione della società di appartenenza del calciatore dalla categoria professionistica a quella dilettantistica, il cambiamento di status del calciatore comporta l'automatica decadenza dell'incarico conferito all'agente, e nessun compenso spetta allo stesso relativamente alle annualità contrattuali successive alla retrocessione.

8.Il compenso dell'agente in caso di incarico affidato da un calciatore è liberamente convenuto fra le parti. Ove esso non sia determinato è fissato nella misura del 3% dell'importo individuato al comma 4. Nel caso in cui il contratto del calciatore sia stato stipulato secondo i minimi della categoria di appartenenza, nessun compenso spetta all'agente. Nell'incarico devono essere esplicitamente indicate le modalità di pagamento.

9.L'agente che abbia ricevuto incarico da parte di una società ai sensi dell'art.3, comma 4, ha diritto al compenso forfettario risultante dall'atto di conferimento, a pena di inefficacia dello stesso incarico.

10.In caso di incarico conferito da un calciatore, lo stesso deve essere redatto in quadruplica copia ciascuna firmata dalle parti. Il calciatore conserva la prima copia e l'agente la seconda. Quest'ultimo invia la terza e quarta copia alla Commissione nonché alla Federazione nazionale alla quale appartiene il calciatore, ove lo stesso non sia tesserato della F.I.G.C.. La Commissione deve istituire un registro dei contratti ricevuti, avendo cura di assicurare la riservatezza dei dati contenuti conformemente alle leggi vigenti, le cui copie devono essere trasmesse alla F.I.F.A., solo dietro richiesta di quest'ultima.

11.In caso di incarico conferito da una società, lo stesso deve essere redatto in quadruplica copia ciascuna firmata dalle parti. La Società conserva la prima copia e l'agente la seconda. Quest'ultimo invia la terza e quarta copia alla Commissione nonché alla Federazione nazionale alla quale appartiene la Società, ove la stessa non sia affiliata della F.I.G.C.. La Commissione deve istituire un registro dei contratti ricevuti, avendo cura di assicurare la riservatezza dei dati contenuti conformemente alle leggi vigenti, le cui copie devono essere trasmesse alla F.I.F.A., solo dietro richiesta di quest'ultima.

12.Ciascuna delle parti, qualora ritenga sussistere ragioni di riservatezza, può effettuare il deposito dell'incarico in plico chiuso contenente altro plico sigillato, presso la Segreteria Generale della F.I.G.C.. Il Segretario Generale della F.I.G.C. deve assicurare la custodia del secondo plico sigillato. Detto plico deve essere aperto dal Segretario Generale della F.I.G.C. solo dietro richiesta motivata degli Organi della F.I.G.C. e della F.I.F.A., ovvero dietro richiesta motivata della società che ne ha curato il deposito. Comunque trascorsi due anni dalla data del deposito, il plico deve essere aperto ed il contenuto trasmesso alla segreteria della Commissione.

Copia di tale incarico deve essere trasmessa alla F.I.F.A., solo dietro richiesta di quest'ultima.

13.L'incarico ha efficacia all'interno dell'ordinamento sportivo dalla data del suo deposito presso la competente segreteria.

14.Gli incarichi relativi ai minori sono validi solo se conferiti nel rispetto della normativa F.I.F.A. e, in ogni caso di quella statale.

15.A richiesta della Commissione, ovvero della F.I.F.A., l'agente deve fornire ogni informazione unitamente ai documenti necessari.

Art.11

1.Le parti (agente, calciatore, società) possono risolvere consensualmente l'incarico in qualunque momento, con apposito accordo debitamente sottoscritto dai contraenti depositato o inviato mediante lettera raccomandata a.r. presso la segreteria della Commissione. Nel caso di risoluzione consensuale devono essere regolati tutti i rapporti.

2.Il calciatore può revocare l'incarico all'agente con un preavviso di trenta giorni da comunicarsi con lettera raccomandata a.r.. Contestualmente il calciatore deve depositare o inviare con lettera raccomandata a.r. presso la segreteria della Commissione copia della lettera di revoca inviata all'agente, unitamente alla copia dell'attestazione postale di spedizione. Il calciatore è comunque obbligato a corrispondere il compenso pattuito nel contratto sino alla scadenza dello stesso nei termini e secondo le modalità convenute. Le parti possono stabilire all'atto del conferimento dell'incarico il pagamento di una somma predeterminata da corrispondere in caso di revoca. Ove ciò non sia stato previsto, l'agente revocato ha diritto, dietro sua espressa richiesta, ad un indennizzo non inferiore a:

Euro 2,600.00 (duemila seicento) per i calciatori di serie C2;

Euro 5,200.00 (cinquemila duecento) per i calciatori di serie C1;

Euro 15,500.00 (quindicimila cinquecento) per i calciatori di serie B;

Euro 31,000.00 (trentuno mila) per i calciatori di serie A,

secondo la categoria della Società per la quale è in atto il tesseramento a titolo definitivo, nel momento in cui la revoca viene effettuata.

Nel caso in cui il calciatore, successivamente alla revoca, stipuli un nuovo contratto, l'agente revocato ha diritto ad un indennizzo pari al 5% del compenso annuo lordo del calciatore indicato per ciascuna stagione sportiva nel nuovo contratto, qualora tale indennizzo sia superiore agli importi minimi indicati nel comma precedente. In tal caso del pagamento dell'indennizzo risponde in via solidale con il calciatore anche l'agente subentrato a quello revocato.

Ove la revoca sia avvenuta per giusta causa, dichiarata dal Collegio Arbitrale, nulla è dovuto all'agente a titolo di indennizzo. Nel caso in cui il calciatore intenda ottenere il riconoscimento della giusta causa, deve a pena di decadenza, adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla data di invio della revoca.

3.La società può revocare l'incarico all'agente con un preavviso di trenta giorni da comunicarsi con lettera raccomandata a.r.. Contestualmente la società deve depositare o inviare con lettera raccomandata a.r. presso la segreteria della Commissione copia della lettera di revoca inviata all'agente, unitamente alla copia dell'attestazione postale di spedizione. La società è comunque obbligata a corrispondere il compenso pattuito nel contratto sino alla scadenza dello stesso nei termini e nelle modalità convenute, salvo che la revoca sia avvenuta per giusta causa dichiarata dal Collegio Arbitrale.

4.L'agente può recedere dall'incarico nei confronti del calciatore con un preavviso di trenta giorni da comunicarsi con lettera raccomandata a.r.. Contestualmente l'agente deve depositare o inviare con lettera raccomandata a.r. presso la segreteria della Commissione copia della lettera di recesso inviata al calciatore, unitamente alla copia dell'attestazione postale di spedizione. Il calciatore ha diritto, su sua richiesta, al risarcimento degli eventuali danni che dovesse aver subito e che, in caso di contrasto, sono determinati dal Collegio Arbitrale di cui all'art. 23. Non spetta al calciatore alcun risarcimento nel caso in cui il recesso sia stato determinato da giusta causa.

5.L'agente, può recedere dall'incarico nei confronti della società con un preavviso di trenta giorni da comunicarsi con lettera raccomandata a.r.. Contestualmente l'agente deve depositare o inviare con lettera raccomandata a.r. presso la segreteria della Commissione copia della lettera di recesso inviata alla società, unitamente alla copia dell'attestazione postale di spedizione. La società ha diritto, su sua richiesta, al risarcimento degli eventuali danni che dovesse aver subito e che, in caso di contrasto, sono determinati dal Collegio Arbitrale di cui all'art.23.

Non spetta alla società alcun risarcimento nel caso in cui il recesso sia stato determinato da giusta causa.

Doveri dell'Agente

Art.12

1.L'agente è tenuto all'osservanza delle norme federali, statutarie e regolamentari della F.I.G.C., delle Confederazioni e della F.I.F.A., improntando il proprio operato a principi di correttezza, lealtà, buona fede e diligenza professionale; garantendo in particolare che ogni contratto di prestazione sportiva concluso, a seguito della propria attività, sia conforme alle sopracitate norme nonché a quelle del diritto del Paese interessato.

2.Ove il contratto di prestazione sportiva sia stato concluso con l'assistenza di un agente, quest'ultimo deve assicurarsi che il suo nome sia chiaramente indicato nel contratto al momento della sottoscrizione.

3.L'agente non può contattare un calciatore, che abbia in essere un rapporto contrattuale con altro agente, per assumerne l'incarico se non un mese prima dalla scadenza dello stesso. A tal fine l'agente può assumere idonea informativa presso la segreteria della Commissione.

Doveri dei calciatori

Art.13

1.Un calciatore, ove intenda avvalersi dei servizi di un agente, deve rivolgersi esclusivamente a soggetto iscritto nell'Albo, cui sia stato preventivamente conferito incarico ai sensi dell'art.10, fatte salve le previsioni di cui all'art. 5.

2.Il calciatore fornisce all'agente le direttive per il buon adempimento dell'incarico.

3.Ove un calciatore si sia avvalso dell'opera di un agente, al fine o nella conclusione di un contratto di prestazione sportiva, deve assicurarsi che il nome dell'agente e la sua sottoscrizione appaiano sul contratto. Nel caso in cui sia stato concluso un contratto senza l'assistenza di un agente, deve esserne fatta espressa menzione nel contratto.

4. Il calciatore che concluda un contratto con una società senza avvalersi dell'assistenza del proprio agente regolarmente nominato e non revocato, è tenuto comunque a corrispondergli un indennizzo del 5% calcolato sul compenso di cui all'art. 10, comma 4, ovvero il minor compenso concordato all'atto del conferimento dell'incarico.

Divieti e conflitto di interessi.

Art.14

1.I calciatori, dal compimento dell'età minima richiesta per la sottoscrizione di un contratto da professionista possono conferire incarico e fruire dell'assistenza di un agente, in funzione della stipula del primo contratto da professionista.

Se il calciatore è minorenne, l'incarico deve essere sottoscritto dal medesimo calciatore e dal genitore esercente la potestà genitoriale.

Nel caso in cui la stipula del contratto non intervenga nel termine di centoventi giorni dalla data di deposito o di invio con lettera raccomandata a.r. dell'incarico, presso la segreteria della Commissione, lo stesso decade. In tale ipotesi, all'agente non spetta alcun compenso.

2.A partire dal compimento del 15° anno di età, il genitore del calciatore minore esercente la potestà genitoriale, può chiedere la consulenza di un agente mediante conferimento di specifico incarico, redatto esclusivamente, a pena di nullità, sui moduli annualmente predisposti dalla Commissione d'intesa con il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., con firma autenticata da notaio. L'incarico deve essere gratuito e lo stesso deve essere depositato, o inviato mediante lettera raccomandata a.r. presso la segreteria della Commissione, entro venti giorni dalla sua sottoscrizione. Il Presidente del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., ai fini dell'efficacia, può apporre il visto sul documento trasmessogli dalla segreteria della Commissione. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione dell'incarico, da parte della segreteria della Commissione, lo stesso si intende approvato, ove non intervenga un provvedimento di diniego.

L'agente deve inviare una relazione scritta ogni semestre alla segreteria della Commissione, perché la stessa possa essere trasmessa al Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.. Il Presidente del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., può in qualunque momento dichiarare inefficace l'incarico, con provvedimento motivato non soggetto a reclamo.

Il mancato invio della relazione costituisce infrazione disciplinare e comporta l'automatica decadenza dell'incarico.

Art.15

1.Qualora sussistano ragioni di conflitto di interessi nella conclusione di un contratto, l'agente è tenuto ad informarne immediatamente il calciatore, che sottoscrive un'apposita dichiarazione nel contratto. Si presume sussistere il conflitto di interessi nei casi in cui nella società contraente il coniuge, un parente o affine entro il secondo grado del medesimo agente, ricoprono cariche sociali o incarichi dirigenziali e tecnici.

2.Nel caso in cui l'informazione non sia stata resa al calciatore prima della conclusione del contratto con la società, questi può risolvere il rapporto con l'agente senza dovere alcun indennizzo.

Doveri delle società

Art.16

1.Ogni società che intenda concludere un contratto di prestazione sportiva con un calciatore deve trattare unicamente con il suo agente, se nominato e risultante dagli atti della Commissione o di altra Federazione nazionale, ovvero direttamente con il calciatore stesso.

Nel caso in cui il calciatore sia sprovvisto di agente, la società deve avere rapporti direttamente con il calciatore o con gli altri soggetti di cui all'art. 5.

2.Ove una società, si sia avvalsa dell'opera di un agente per la conclusione di un contratto di prestazione sportiva, deve assicurarsi che il nome dell'agente sia indicato nel contratto. Nel caso in cui sia stato concluso un contratto senza l'assistenza di un agente, deve esserne fatta espressa menzione nel contratto.

3.E' fatto divieto assoluto ad una società di effettuare pagamenti ad altra società per il tramite di un agente.

Sanzioni

Art.17

1.L'agente che contravviene ai propri doveri o abusa dei propri poteri ovvero non osserva le norme federali, statutarie e regolamentari della F.I.G.C., delle Confederazioni e della F.I.F.A., a seconda della gravità della violazione, tenuto conto di eventuali recidive, è soggetto alle seguenti sanzioni:

- a)avvertimento o censura;
- b)deplorazione;
- c)sanzione pecuniaria;
- d)sospensione dall'Albo;
- e)radiazione dall'Albo.

Le sanzioni possono essere irrogate anche congiuntamente.

2.I comportamenti degli agenti in violazione dei divieti di cui all'art 14, commi 1 e 2 comportano, in ogni caso, l'applicazione di una sanzione pecuniaria non inferiore a Euro 10,000.00 (diecimila) e la sospensione dall'Albo per un periodo di tempo non inferiore ad anni due.

3.L'agente è sospeso dall'Albo al venir meno dei requisiti per l'iscrizione e all'insorgere di incompatibilità.

Art.18

1.L'accertamento delle infrazioni e l'applicazione delle sanzioni nei confronti degli agenti sono di competenza della Commissione in sede disciplinare. Per l'acquisizione dei dati relativi e per l'accertamento delle infrazioni, la Commissione può avvalersi anche dell'Ufficio Indagini e di ogni altro organo federale, chiedendo altresì ogni informazione agli iscritti che, a pena di sospensione, sono tenuti a fornirle.

2.Gli interessati hanno diritto di essere preventivamente convocati per iscritto, per esporre anche oralmente argomenti a propria difesa, con l'assistenza di una persona di loro fiducia.

3.La Commissione, quando irroga una sanzione pecuniaria, deve fissare un termine per l'adempimento non inferiore a giorni trenta. L'inosservanza del termine comporta, ferma l'attivazione della polizza assicurativa, l'automatica sospensione dall'Albo. Una volta che l'agente ha provveduto all'adempimento, la sospensione è revocata.

4.La Commissione può disporre, in via immediata e cautelare, la provvisoria sospensione dell'agente dall'attività quando lo richiedano gravi ed urgenti ragioni di opportunità. Il provvedimento di sospensione provvisoria può essere disposto anche nei confronti di coloro che risultino avere procedimenti penali in corso, per delitti non colposi.

5.Le decisioni della Commissione sono soggette a ricorso innanzi alla Commissione di Appello Federale, secondo i termini e le modalità previste dal Regolamento di disciplina vigente al momento della proposizione del ricorso. Il ricorso deve essere depositato o spedito presso la segreteria della Commissione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della decisione.

6.Le decisioni della Commissione sono immediatamente esecutive dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C..

7.L'interessato, con il ricorso alla Commissione di Appello Federale, può chiedere la sospensione dell'esecuzione.

Art.19

1.Il calciatore che si avvale delle prestazioni di un agente non iscritto all'Albo, fatte salve le previsioni di cui all'art.5, è soggetto alle seguenti sanzioni da parte degli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C., nel caso di trasferimento nazionale, o della F.I.F.A. nel caso di trasferimento internazionale:

- a)avvertimento o censura;
- b)sanzione pecuniaria pari o non inferiore a Euro 7,500.00 (settemila cinquecento);
- c)sospensione disciplinare fino a 12 mesi.

Le sanzioni possono essere irrogate anche congiuntamente.

Art.20

1.La società che contravviene ai divieti del presente regolamento è soggetta alle seguenti sanzioni da parte degli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C., nel caso di trasferimento nazionale, o della F.I.F.A. nel caso di trasferimento internazionale:

- a)avvertimento o censura;
- b)inibizione temporanea di coloro che hanno agito in nome e per conto della società;
- c)sanzione pecuniaria pari o non inferiore a Euro 15,000.00 (quindicimila);
- d)divieto di trasferimento di calciatori in ambito nazionale o internazionale per un periodo non inferiore a tre mesi;
- e)inibizione dall'attività calcistica nazionale o internazionale.

Qualsiasi operazione effettuata dalla società in violazione del disposto di cui all'art.15 è sanzionata, da parte dei competenti Organi di Giustizia della F.I.G.C., in misura pari al 10% del compenso lordo contrattualmente convenuto con il calciatore.

Le sanzioni possono essere irrogate anche congiuntamente.

Art.21

1. Sono fatte salve le norme federali, statutarie e regolamentari della F.I.G.C., delle Confederazioni e della F.I.F.A. che devono essere rispettate dagli agenti, dai calciatori e dalle società, pena le sanzioni ivi previste che concorrono con quelle di cui al presente regolamento.

Art.22

1.La Commissione è composta da:

- quattro membri nominati dal Consiglio Federale tra persone in possesso di chiara esperienza giuridico-sportiva;
- sei membri nominati dal Presidente Federale dietro indicazione rispettivamente della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti Serie C, dell'Associazione Italiana Calciatori e tre dalle associazioni di categoria degli agenti.

Il Presidente ed il Vice-Presidente, sono nominati dal Consiglio Federale fra i membri non indicati dalle componenti rappresentative.

La Commissione può, altresì, avvalersi della collaborazione di due esperti in materie giuridiche, designati dal Presidente della Commissione con parere favorevole della stessa, i quali partecipano alle riunioni senza diritto di voto.

La Commissione resta in carica due anni e svolge la sua attività con l'assistenza di un segretario nominato dalla F.I.G.C..

2.La Commissione delibera l'iscrizione nell'Albo dei candidati risultati idonei, i quali abbiano provveduto agli adempimenti previsti dal presente regolamento.

3.La Commissione svolge funzioni esaminatrici per la prova di idoneità di agente e cura la pubblicazione del bando di cui all'art.6. Nello svolgimento delle sue funzioni, la Commissione è validamente operante purché costituita da almeno tre membri, di cui uno deve essere il Presidente o il Vice-Presidente.

4.La Commissione, d'intesa con le associazioni di categoria, può istituire corsi di aggiornamento professionale per gli agenti, la cui frequenza è obbligatoria ai fini del mantenimento della qualifica di "Agente di calciatori autorizzato dalla F.I.G.C.".

5.La Commissione Agenti dei Calciatori ha sede in Roma, presso la F.I.G.C..

Clausola compromissoria

Art.23

1.Ogni controversia comunque nascente dall'incarico di cui all'art.10, è decisa con arbitrato rituale amministrato dalla Camera Arbitrale costituita presso la F.I.G.C. Il numero e le modalità di nomina degli arbitri sono stabiliti dal regolamento della Camera Arbitrale contenuto nell'allegato "B" del presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.

2.Il regolamento della Camera Arbitrale è ispirato ai principi di autonomia, imparzialità, efficienza, competenza ed economicità.

3. Negli atti di incarico le parti devono specificamente approvare e sottoscrivere, ai sensi dell'art.1341, secondo comma, Codice Civile, un'apposita clausola compromissoria e devono impegnarsi irrevocabilmente ad accettare i lodi arbitrali emessi secondo diritto dagli arbitri designati e a darvi esecuzione, così come ogni altra decisione adottata nei propri confronti dagli Organi di disciplina.

4. Il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, fermo per i tesserati il disposto dell'art.27 dello Statuto federale, è considerato violazione particolarmente grave e comporta per l'agente la sospensione dall'Albo per un periodo non inferiore a sei mesi e per la società o per il calciatore una sanzione pecuniaria non inferiore a Euro 15,000.00 (quindici mila).

Disposizioni transitorie e finali

Art.24

1. Gli agenti F.I.F.A., muniti di licenza in base all'abrogato regolamento, possono chiedere alla F.I.G.C. la conversione della licenza in quella di agente di calciatori nel termine, stabilito dalla F.I.F.A., a pena di decadenza.

L'iscrizione all'Albo è subordinata alla presentazione della relativa domanda corredata di tutta la documentazione richiesta nel presente regolamento.

2. I procuratori sportivi, già iscritti nell'Elenco speciale di cui al regolamento della F.I.G.C. o che abbiano conseguito l'idoneità all'iscrizione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, possono chiedere nel termine stabilito dalla F.I.G.C., a pena di decadenza, l'iscrizione nell'Albo, previo ottenimento di un attestato di frequenza di un apposito corso abilitante istituito dalla Commissione entro il 28 febbraio 2002.

3. L'iscrizione nell'Albo è comunque subordinata agli adempimenti di cui all'art. 8.

4. Decorso un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento tutti i rapporti instaurati, vigente il regolamento F.I.G.C. del 19 dicembre 1997, decadono di diritto.

5. La Commissione Procuratori Sportivi assume la denominazione di Commissione degli Agenti di calciatori. I procedimenti disciplinari relativi a fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono decisi in conformità al regolamento del 19 dicembre 1997.

Art.25

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Comunicato Ufficiale della F.I.G.C.. Dalla stessa data cessano di avere efficacia le disposizioni del regolamento F.I.G.C. del 19 dicembre 1997, salvo quanto espressamente previsto dal precedente articolo.

Allegato A: Codice di Condotta Professionale

I.

L'agente di calciatori ha l'obbligo di svolgere il suo lavoro coscienziosamente e di comportarsi nella sua attività professionale in maniera degna di rispetto e confacente alla sua professione.

Lo stesso, pur non essendo tesserato della F.I.G.C., è tenuto a rispettare le norme federali, statutarie e regolamentari della F.I.G.C., delle Confederazioni e della F.I.F.A..

II.

L'agente di calciatori deve attenersi alla verità, alla chiarezza ed all'obiettività nei rapporti con il suo assistito e nelle trattative con i partner ed altre parti in causa.

III.

L'agente di calciatori deve proteggere gli interessi del suo assistito, con imparzialità e nel rispetto della legge e dei regolamenti sportivi, dando luogo a relazioni d'affari improntate alla chiarezza ed alla legalità.

IV.

Nel corso delle trattative con i suoi interlocutori e le altre parti in causa, l'agente di calciatori non deve venire meno al rispetto dei loro diritti. In particolare deve rispettare i rapporti contrattuali dei suoi colleghi e deve astenersi da qualsiasi azione diretta ad indurre calciatori a revocare gli incarichi conferiti a colleghi agenti, anche se ciò non sia finalizzato ad instaurare nuovi rapporti professionali.

V.

L'agente di calciatori deve tenere la contabilità prevista dalla legge, e rispettare le norme fiscali vigenti nel paese in cui opera.

Su richiesta di qualsiasi autorità sportiva che conduca un'inchiesta su casi disciplinari o controversie, l'agente di calciatori deve essere in grado di produrre registri ed altra documentazione direttamente attinente al caso in questione.

A richiesta dell'assistito, l'agente di calciatori deve, senza indugio, documentare i costi e le spese e consegnare documentazione fiscale idonea.

VI.

L'agente di calciatori deve evitare di agire contemporaneamente per più giocatori appartenenti alla medesima squadra, qualora ciò possa determinare una situazione anche solo potenzialmente conflittuale con la società stessa, e deve altresì evitare qualsiasi situazione in cui possa ravvisarsi un conflitto di interessi.

VII.

L'agente nei rapporti con i colleghi deve mantenere una condotta ispirata a principi di lealtà e correttezza, e rispettare le norme in materia di concorrenza.

Allegato B: Regolamento per le procedure arbitrali

Art.1

1.E' costituita la Camera Arbitrale per la risoluzione delle controversie tra:

- a) agente e calciatore;
- b) agente e società;
- c) agente ed agente.

La Camera Arbitrale ha sede in Roma presso la F.I.G.C.- Commissione Agenti di Calciatori (d'ora in avanti, per brevità, indicata come Commissione).

La Camera Arbitrale è regolata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da due membri effettivi, e due membri supplenti, nominati ogni due anni dal Consiglio Federale e scelti tra magistrati, avvocati con almeno dieci anni di iscrizione agli albi professionali, e professori universitari di materie giuridiche.

2.Il Consiglio Direttivo emana i regolamenti per il funzionamento della Camera Arbitrale e adotta i provvedimenti idonei ad assicurare la massima efficienza dei procedimenti arbitrali da essa amministrati.

Art.2

1.Presso la Camera Arbitrale sono formati appositi elenchi di arbitri di parte distinti per le categorie degli agenti, dei calciatori e delle società, indicati rispettivamente- secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale- dalle associazioni maggiormente rappresentative degli agenti e dei calciatori, e dalle Leghe professionistiche.

2.Il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale provvede con cadenza biennale alla formazione di un elenco di giuristi, scelti tra magistrati, avvocati e docenti universitari di materie giuridiche particolarmente esperti in materia sportiva, tra i quali sono nominati con le modalità previste dal regolamento della Camera Arbitrale i Presidenti dei Collegi Arbitrali o gli arbitri unici.

3.Le controversie di valore inferiore a Euro 10,000.00 (diecimila) sono decise da un arbitro unico designato di comune accordo dalle parti tra i nominativi indicati nell'apposito elenco, ovvero, in mancanza di accordo, scelto nello stesso elenco con criteri di rotazione dal Presidente della Camera Arbitrale.

4.Le controversie di valore superiore alla soglia di Euro 10,000.00 (diecimila) sono decise da un collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui uno designato da ciascuna delle parti tra i nominativi indicati negli elenchi delle rispettive categorie, ed il terzo, con funzioni di Presidente, designato con criteri di rotazione dal Presidente della Camera Arbitrale tra gli esperti facenti parte dell'apposito elenco.

Art.3

1.La parte agente, calciatore o società che intende attivare la procedura arbitrale prevista dal Regolamento dell'attività di Agenti di calciatori deve inviare alla controparte, a mezzo di lettera raccomandata a. r., ricorso contenente:

- a) l'esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della domanda;

- b) i documenti ed i mezzi di prova di cui intende avvalersi, ivi compresi espressamente il nominativo dei testimoni che intende fare escutere;
- c) le conclusioni e le richieste sulle quali chiede la pronuncia;
- d) la nomina dell'arbitro di parte da scegliere fra quelli inseriti negli appositi elenchi esistenti presso la Camera Arbitrale, ovvero l'istanza rivolta al Presidente della Camera Arbitrale di nomina dell'arbitro unico per le controversie di valore inferiore alla soglia prevista;
- e) l'elezione di domicilio dove dovranno essere inviate le comunicazioni previste dal presente regolamento, a cura della segreteria della Camera Arbitrale.

2. Il ricorso entro e non oltre i successivi 10 giorni dall'inoltro alla controparte, deve pervenire alla segreteria della Commissione, che funge anche da segreteria della Camera Arbitrale, corredato della relativa documentazione unitamente all'originale dell'attestazione della raccomandata comprovante l'avvenuto invio alla controparte.

Al ricorso deve essere allegata la relativa tassa fissata annualmente dalla Camera Arbitrale, mediante assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. - Roma.

La segreteria della Camera Arbitrale, ricevuto il ricorso, dà comunicazione alla parte convenuta dell'avvenuto deposito.

Il ricorso è sottoscritto dalla parte o da un avvocato munito di delega rilasciata nelle forme previste dal codice di procedura civile.

Art.4

1. La parte nei cui confronti è stato proposto il ricorso deve inviare alla Camera Arbitrale ed alla parte ricorrente, a mezzo lettera raccomandata a.r. entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento del ricorso, memoria di risposta nella quale devono essere espletate tutte le difese, richiesti tutti i mezzi di prova, con l'indicazione anche degli eventuali testimoni, prodotta tutta la documentazione e formulate eventuali domande riconvenzionali.

2. Ove la controversia, anche a seguito della domanda riconvenzionale, sia di valore superiore alla soglia prevista, nella stessa memoria deve essere nominato l'arbitro di parte scelto fra quelli inseriti negli appositi elenchi esistenti presso la Camera Arbitrale.

3. L'originale della ricevuta postale attestante la spedizione alla parte ricorrente della memoria difensiva deve essere inviata tempestivamente alla Camera Arbitrale.

4. Il ricorrente nei cui confronti sia stata spiegata domanda riconvenzionale può inviare alla Camera Arbitrale, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della memoria contenente la domanda riconvenzionale, memoria difensiva allegando tutta la documentazione di cui intende avvalersi e richiedendo i mezzi di prova ritenuti utili con l'indicazione degli eventuali testimoni, ed eventualmente nominare il proprio arbitro di parte ove il valore della controversia a seguito della riconvenzionale lo richieda.

Di tale memoria e della relativa eventuale documentazione la parte deve darne notizia all'altra mediante spedizione a mezzo lettera raccomandata a.r., la cui ricevuta deve essere inviata tempestivamente, pena l'irricevibilità delle difese, alla Camera Arbitrale.

La memoria di risposta è sottoscritta dalla parte o da un avvocato munito di delega rilasciata nelle forme previste dal codice di procedura civile.

Art.5

1. Il Presidente della Camera Arbitrale, accertati il deposito del ricorso e l'avvenuta comunicazione del deposito alla parte convenuta, verifica la ritualità degli atti e, specificatamente:

a) nel caso in cui il ricorso, di valore superiore alla soglia prevista, non contenga la nomina dell'arbitro di parte o contenga la nomina di un arbitro non compreso negli appositi elenchi, dichiara l'irricevibilità del ricorso che viene comunicata al ricorrente a cura della segreteria della Camera Arbitrale; parimenti dichiara l'irricevibilità del ricorso nel caso in cui allo stesso non sia allegato l'importo previsto dall'art. 2, comma 3, o non sia allegata la ricevuta attestante la spedizione del ricorso alla controparte mediante lettera raccomandata a.r.

b) nel caso in cui la parte convenuta non si sia costituita o non abbia nominato un proprio arbitro o abbia indicato un arbitro non compreso tra quelli iscritti negli appositi elenchi, provvede alla designazione dell'arbitro della parte stessa, individuandolo, con criteri automatici di successione cronologica, tra quelli inseriti negli appositi elenchi a seconda della categoria di appartenenza della parte resistente;

c) invita le parti, in caso di controversia di valore sotto soglia, a nominare di comune accordo entro cinque giorni l'arbitro unico, ovvero - in mancanza di accordo o in caso di controversie di valore superiore - nomina senza indugio l'arbitro unico o il Presidente del Collegio Arbitrale.

2. L'arbitro unico o il Presidente designato del Collegio Arbitrale, entro 30 giorni dalla nomina, convoca la riunione per la costituzione dell'organo giudicante e la contestuale accettazione degli incarichi e per la comparizione delle parti, dandone comunicazione agli interessati con lettera raccomandata a.r. inviata almeno 10 giorni prima della riunione.

Art.6

1. La segreteria della Camera Arbitrale cura la redazione di un registro protocollo per tutti i ricorsi.

La segreteria stessa attribuisce ai ricorsi, immediatamente e nell'ordine in cui pervengono, il numero di protocollo progressivo che risulta dal relativo registro ai fini del riscontro dell'ordine cronologico nell'assegnazione.

2. Gli arbitri mantengono l'incarico sino alla decisione dei procedimenti loro assegnati, anche qualora non siano confermati negli appositi elenchi.

Art.7

1. Alla riunione fissata ai sensi dell'art. 5, comma 2, le parti compaiono personalmente con l'assistenza di un avvocato munito di delega.

2. Le riunioni degli arbitri si svolgono presso la sede della Federazione Italiana Giuoco Calcio ed alle stesse assiste, con funzione di segretario, il segretario della Camera Arbitrale o altra persona designata dal Presidente della Camera Arbitrale. In caso di necessità l'arbitro unico o il Presidente del Collegio Arbitrale possono indicare un'altra sede.

Art.8

1. Gli arbitri esperiscono il tentativo obbligatorio di conciliazione e qualora abbia esito negativo fissano i termini e le modalità di svolgimento del procedimento secondo le disposizioni del codice di procedura civile.

2. Se le parti non hanno disposto altrimenti, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di 180 giorni dalla data di costituzione e accettazione della nomina. Il termine è sospeso dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno. Trovano applicazione le disposizioni dell'art. 820 c.p.c..

Art.9

1. Gli arbitri decidono con arbitrato rituale e secondo diritto sulla base degli atti che risultino conformi alle disposizioni regolamentari federali e di ogni attività istruttoria espletata.

Con la decisione gli arbitri pronunciano sull'attribuzione delle spese della controversia e sul compenso loro spettante, determinato secondo le tariffe ispirate a criteri di economicità e fissate dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale.

2. Qualora dall'esame degli atti o dalle risultanze istruttorie gli arbitri rilevino violazioni di norme federali, delle Confederazioni o della F.I.F.A., da parte di agenti, tesserati o società, trasmettono gli atti alla Commissione per quanto di competenza.

Art.10

1. Il lodo è deliberato in conformità all'art. 823 c.p.c..

2. Gli arbitri depositano il lodo in triplice originale presso la segreteria della Camera Arbitrale che provvede a comunicare la decisione a ciascuna delle parti mediante spedizione di un originale del lodo con lettera raccomandata a.r.

Trova applicazione l'art. 826 c.p.c. in materia di correzione del lodo.

Art.11

1. Le parti sono tenute a porre spontaneamente in esecuzione le decisioni degli arbitri nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, informando tempestivamente dell'adempimento la segreteria della Camera Arbitrale.

2. In difetto di adempimento spontaneo e su istanza della parte interessata, la Camera Arbitrale trasmette gli atti alla Commissione per l'adozione di provvedimenti disciplinari a carico dell'agente o l'inoltro agli organi disciplinari competenti per i comportamenti dei tesserati, e cura attraverso gli organi federali l'esecuzione coattiva del lodo nell'ambito dell'ordinamento federale.

3. In caso di esecuzione in danno di un agente la Commissione può richiedere l'escussione della polizza assicurativa di cui all'art. 8 del regolamento degli Agenti di calciatori.

4. In caso di esecuzione in danno di un calciatore, la Camera Arbitrale, attraverso la Lega competente, manda alla società di appartenenza del calciatore di effettuare una trattenuta sugli emolumenti mensili del calciatore esecutato nella misura del 20% da mettere a disposizione dell'avente diritto fino all'estinzione del debito, ovvero manda gli atti alla FIFA qualora il calciatore sia tesserato con società estera.

5. Le Leghe, su richiesta della Camera Arbitrale, assicurano l'esecuzione in danno delle società.